

**Sede sociale e Direzione Generale: Imola, Via Emilia n. 196
Capitale Sociale 56.841.267,00 Euro interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 1332.6.0
Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale n. 00293070371
Partita I.V.A. Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna n. 02620360392
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**

In qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento

**REGOLAMENTO OFFERTA AL PUBBLICO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR
PLAIN VANILLA**

Banca di Imola S.p.A. 18/03/2020 – 18/03/2023 Tasso Fisso 1,00% - 358[^] Emissione –

Codice ISIN IT0005403701

L'offerta descritta nel presente documento viene svolta in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio (i.e., "Regolamento Prospetto") ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. j).

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOGGETTO ALL'APPROVAZIONE DI CONSOB.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	
Denominazione Obbligazioni	Banca di Imola S.p.A. 18/03/2020 – 18/03/2023 Tasso Fisso 1,00% 358 ^A Emissione
ISIN	IT0005403701
Tipo di strumento	Prestito obbligazionario <i>senior</i> a tasso fisso di tipo “Plain vanilla” secondo la definizione all’art. 1, par. 4, lett. j) del “Regolamento Prospetto” ovvero: i) obbligazioni non subordinate, convertibili o scambiabili, ii) obbligazioni che non conferiscono alcun diritto a sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non collegate ad uno strumento derivato.
Tipologia di strumento finanziario	Obbligazioni ordinarie
Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi	Le obbligazioni di cui al presente Regolamento saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta da parte della Banca di Imola S.p.A. L’ammontare ricavato dall’emissione obbligazionaria sarà destinato all’esercizio dell’attività creditizia della Banca di Imola S.p.A.
Componente derivativa	Assente
Data di godimento	La Data di Godimento del Prestito è il 18/03/2020.
Data di emissione	La Data di Emissione del Prestito è il 18/03/2020.
Data di scadenza e rimborso del Titolo	La Data di Scadenza del Prestito è il 18/03/2023.
Durata del prestito	3 anni
Condizioni per il rimborso del titolo	Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla Data di Scadenza. Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. Direttiva BRRD), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015
Diritti connessi al titolo	Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole. Gli obblighi a carico dell’Emittente derivanti dal Prestito obbligazionario di cui al presente Regolamento non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto parimenti con gli altri crediti chirografari (ovvero non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente stesso già contratti o futuri, fatta salva l’applicazione del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi di cui alla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. Direttiva BRRD), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Per tutta la durata del Prestito obbligazionario, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall’Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. È altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell’Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell’Emittente.
Rimborso anticipato	Non applicabile.

Modalità di rimborso anticipato	Non applicabile.	
Preavviso per il rimborso anticipato	Non applicabile.	
Prezzo di rimborso anticipato	Non applicabile.	
Target Market per questa tipologia di strumento	Qualunque tipologia di investitore (retail, professionale, qualificato), caratterizzato anche da un livello di conoscenza ed esperienza di base, da molteplici obiettivi di investimento (conservazione, crescita e protezione del capitale), da una tolleranza al rischio almeno bassa, da un orizzonte temporale breve (da 1 a 3 anni) e da un profilo di situazione finanziaria disposto ad accettare limitate perdite in conto capitale. Il prodotto è offerto nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.	
Target Market negativo	Investitori caratterizzati dalla preferenza per un orizzonte temporale molto breve (minore di 1 anno) e investitori con profilo di situazione finanziaria tale da non accettare nessun tipo di perdita in conto capitale e con una tolleranza al rischio molto bassa.	
Comparazione con titolo non strutturato, noto e semplice di similare scadenza		
Caratteristiche	BTP 15/03/2016 - 15/3/2023 0,95% - IT0005172322	Banca di Imola S.p.A. 357^ Emissione 18/03/2020 -18/03/2023 Tasso Fisso 1,00% - Denaro Fresco
Scadenza	15/03/2023	18/03/2023
Prezzo acquisto	102,71	100,00
Rendimento effettivo annuo lordo	0,060%	1,00%
Rendimento effettivo annuo netto (**)	0,053%	0,74%
(*) Dati di chiusura ufficiale fonte "Bloomberg" del 24/02/2020		
(**) Ritenuta fiscale prevista: 12,5% per i Titoli di Stato, 26% per le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto		

INFORMAZIONI SUI RISCHI	
L'investimento in strumenti obbligazionari comporta l'assunzione di una serie di rischi connessi tanto all'Emittente degli stessi, quanto alle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario.	
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALL'EMITTENTE	
Rischio derivante dal deterioramento della qualità del credito	L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di "rating". Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di "rating" non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.
Rischio relativo all'assenza del Credit Spread dell'Emittente	L'Emittente non dispone di un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente), pertanto non risulta disponibile un indicatore di mercato espressione del rischio Emittente.
Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione nel settore bancario e alle modifiche intervenute nella disciplina di risoluzione delle crisi bancarie	L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati, ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che si inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di

	debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del bail-in, i sottoscrittori potrebbero subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Da ultimo si segnala che l'implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell'Emittente in quanto impone l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.
Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria e all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico	L'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzate dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezza, in particolare: (a) alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e, più in generale, la nuova strategia protezionistica perseguita dall'amministrazione USA, che incide negativamente sugli scambi internazionali e accresce l'incertezza sulle prospettive di crescita, soprattutto nelle economie maggiormente dipendenti dalla domanda estera; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari; d) alle tensioni politiche internazionali e le conseguenti minacce di conflitti anche scala globale; e) al persistere dell'incognita del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Il 30 gennaio scorso si è conclusa la ratifica dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio della UE. Dal primo febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione e cesserà di essere rappresentato nelle Istituzioni europee con l'inizio di un periodo di transizione durante il quale si manterrà la piena continuità per i servizi finanziari. Al termine del suddetto periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l'Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell'Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Paesi terzi; f) agli impatti sull'economia reale derivante dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione di un nuovo ceppo virale (c.d. <i>coronavirus</i>). A tale riguardo la Banca segue con la massima attenzione

	l'evoluzione dei casi di contagio da coronavirus ed è allineata ai provvedimenti e alle raccomandazioni del Governo e delle altre Autorità.
Rischio di credito	L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso.
Rischio di mercato	Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.
Rischio di esposizione al debito sovrano	Un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre l'Emittente a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale. L'esposizione è interamente concentrata sul Paese Italia.
Rischio di liquidità dell'Emittente	Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza e ricomprende la possibilità che l'impresa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. funding liquidity risk) e/o dell'incapacità di liquidare le attività sul mercato (c.d. market liquidity risk) per l'esistenza di eventuali limiti allo smobilizzo. Nell'ambito del rischio di liquidità si annovera anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista e/o incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività. Le principali fonti del rischio di liquidità della banca sono riconducibili all'attività caratteristica di raccolta del risparmio e di erogazione del credito.
Rischio operativo	Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti o carenze nei processi interni, nelle risorse umane, nei sistemi oppure dovute ad eventi esterni. Le fonti di manifestazione del rischio operativo includono la clientela, i prodotti e le prassi operative (perdite insorte per inadempienze relative ad obblighi professionali verso specifici clienti), la frode esterna, l'esecuzione e la gestione dei processi, il rapporto di impiego e la sicurezza sul lavoro, i danni o le perdite di beni materiali e la frode interna. L'Emittente attesta che, alla data del presente documento, le strategie di mitigazione e contenimento del rischio operativo poste in essere sono tali da limitarne i possibili effetti negativi e non si ritiene che possano avere impatti significativi sulla sua solvibilità.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso	Nel normale svolgimento della propria attività, la Banca è parte in alcuni procedimenti giudiziari civili e amministrativi da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico della stessa. La Banca espone nel proprio bilancio un fondo per rischi e oneri e destinato a coprire, tra l'altro, le potenziali passività che potrebbero derivare da giudizi in corso, anche secondo le indicazioni dei legali esterni che gestiscono il contenzioso per conto della Banca di Imola S.p.A.
Rischio connesso all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili	La Banca di Imola S.p.A. è esposta, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e alla successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi. Il 22 novembre 2016 la Commissione Europea ha omologato l'IFRS 9 "Strumenti finanziari" ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri a partire dal 1° gennaio 2018. Il principio disciplina le nuove regole di classificazione, misurazione e valutazione degli strumenti finanziari e delle relative coperture contabili. Il nuovo standard sostituisce il precedente IAS 39 e ha il medesimo obiettivo di stabilire le regole per rilevare e valutare le attività e le passività finanziarie in modo tale che siano fornite informazioni rilevanti ed utili agli utilizzatori del bilancio; non entra nel merito né delle modalità di esposizione degli strumenti finanziari nel bilancio che continuano ad essere disciplinate dallo IAS 32 "Strumenti finanziari: esposizione in bilancio" né delle informazioni integrative da inserire in bilancio trattate nell'IFRS "Strumenti finanziari: informazioni integrative". In particolare, l'IFRS9 "inter alia" introduce: cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e valutazione delle Attività Finanziarie; i. un nuovo modello contabile di "impairment" basato su un approccio "expected losses" anziché "incurred losses"; ii. novità e cambiamenti sull'"Hedge Accounting". A partire dal 1 gennaio 2018 è divenuta obbligatoria l'applicazione del nuovo principio contabile. In estrema sintesi il nuovo principio contabile prevede nuove regole per la classificazione e misurazione delle attività finanziarie e l'introduzione di un nuovo modello di impairment per le medesime. Il nuovo modello comporterà un aumento dei fondi rettificativi del valore dei crediti e dei titoli di debito rispetto all'ammontare dei fondi rettificativi iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2017 in applicazione del principio IAS 39 precedentemente in vigore. Al fine di dilazionare nel tempo gli impatti derivanti dalla applicazione del nuovo principio contabile sui fondi propri calcolati secondo le regole della vigilanza prudenziale è stata introdotta una disciplina transitoria che prevede la possibilità di includere nel capitale primario di classe 1 una componente positiva transitoria per una percentuale dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 9. Tale percentuale è decrescente nel tempo in un arco temporale di cinque anni. Dal 1 gennaio 2023 l'impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sarà pienamente riflesso nel computo dei fondi propri. Si informa che, entro la scadenza stabilita, la Banca di Imola S.p.A. ha informato, tramite la Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A., la Banca Centrale Europea di aver esercitato l'opzione per l'applicazione nella sua completezza della disciplina transitoria prevista dal nuovo art. 473 bis del Regolamento UE n. 575/2013 che dilaziona l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS9
Rischio connesso all'assenza di rating	Alla data del presente documento l'Emittente non ha fatto richiesta ed è privo di rating e non esiste pertanto una valutazione indipendente della capacità della Banca di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli strumenti finanziari di volta in volta emessi.
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALL'EMISSIONE	

Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>, di seguito la "Direttiva"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "<i>Resolution Authorities</i>", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca ovvero di rischio di dissesto. Le disposizioni in materia di "bail-in" possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Il "bail-in" costituisce uno degli strumenti di risoluzione della crisi di una banca che potranno essere utilizzati dalle Autorità e si configura nel potere dell'Autorità di determinare, al ricorrere di specifiche condizioni, la svalutazione delle Obbligazioni emesse dalla banca in crisi, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle stesse nonché di conversione di tali Obbligazioni in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione devono tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. <i>Common equity Tier 1</i>); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2; - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred); - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior); 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2; - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred); - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante. Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento. Inoltre sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di
---	---

risoluzione e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Fatto salvo quanto sopra, al ricorrere di circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l’Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “*bail-in*”. Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale. Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Le Obbligazioni sono collocate al pari di crediti chirografari e non sono subordinate ad altre passività dell’Emittente. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail-in*”, il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione, secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue. Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli investitori secondo l’ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni)	}	“FONDI PROPRI”
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)		
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)		
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2		
Debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni <i>senior non-preferred</i>)		
RESTANTI PASSIVITÀ ivi incluse le Obbligazioni e le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie		
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000 PER DEPOSITANTE: - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ⁽¹⁾		

(1) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.

Rischio di credito per il sottoscrittore	Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui al presente Documento Informativo, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. Pertanto, l'investitore è esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.
Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni	Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale, di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Rischio connesso alla vendita prima della scadenza	Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: - variazione dei tassi di interesse e di mercato (Rischio di Tasso di mercato); - caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità); - variazione del merito creditizio dell'Emittente (Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente); - commissioni presenti nel prezzo di emissione (Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o oneri nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni). Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.
Rischio di tasso di mercato	Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto a tale rischio di tasso, in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.
Rischio di liquidità	Il rischio di liquidità è rappresentato dall'eventualità che l'investitore, nell'ipotesi di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, si trovi nella difficoltà di liquidare prontamente ed economicamente il proprio investimento. Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato. L'Emittente richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) "Hi-Mtf" segmento Order Driven. Qualora la domanda di ammissione alla negoziazione non sia accolta ovvero nel periodo tra la data di chiusura del periodo di offerta e la data di inizio delle negoziazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le Obbligazioni che gli investitori intendono vendere prima della scadenza, operando nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio. L'eventuale riacquisto da parte dell'Emittente potrebbe avvenire anche ad un prezzo inferiore al prezzo di emissione in coerenza alla Policy di pricing tempo per tempo vigente, disponibile su richiesta del Cliente presso le filiali della Banca. Tuttavia anche laddove le Obbligazioni fossero negoziate in un MTF, non vi è garanzia di un elevato livello di liquidità dei Titoli.
Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente	Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.
Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o	La presenza di commissioni e/o oneri nel prezzo di emissione potrebbe comportare in caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione.

oneri nel prezzo di emissione delle Obbligazioni	
Rischio di scostamento del rendimento delle obbligazioni senior rispetto al rendimento di un titolo di stato italiano	Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo e al netto dell'effetto fiscale potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato di similare durata residua e analoghe caratteristiche finanziarie.
Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse	I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e pertanto possono sussistere situazioni di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nell'operazione.
Rischio di coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo	Poiché l'Emittente opererà anche quale Agente di Calcolo, cioè il soggetto incaricato di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, tale coincidenza di ruoli (Emittente e Agente di Calcolo) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interesse. Si evidenzia che tale fattore di rischio è meno rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi o crescenti.
Rischio di collegamento tra Emittente ed Ente Beneficiario o Beneficiario/i in caso di devoluzione o finanziamento di parte dell'ammontare ricavato	Parte dell'ammontare ricavato dai Titoli è devoluto ad un Ente Beneficiario e/o viene messo a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a beneficiario/i. Qualora sussista un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, concessione di crediti, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario e/o il/i beneficiario/i, si determina una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.
Rischio di assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari	L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating, per sé né per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.
Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta	Qualora, successivamente alla pubblicazione del Documento Informativo e prima della data prevista di emissione delle Obbligazioni, l'Emittente dovesse esercitare la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirare la singola offerta, si potrebbe avere un impatto sull'ammontare dell'emissione e sulla liquidità delle Obbligazioni.
Rischio di chiusura anticipata dell'emissione	L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo d'Offerta, qualora si verificassero rilevanti mutamenti di mercato ovvero in ragione di cambiamenti nelle esigenze di raccolta dell'Emittente, alla chiusura anticipata della stessa, e pertanto l'ammontare totale dell'emissione potrebbe essere inferiore a quella massima indicata, incidendo sulla liquidità dei titoli.
Rischio connesso alla modifica del regime fiscale delle Obbligazioni	I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di emissione delle Obbligazioni rimanga invariato durante tutta la loro vita. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.
Termini di prescrizione degli	I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole

interessi e del capitale	e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro 1.000,00 immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa con sede in Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui di cui al D.Lgs. 24/06/1998 n. 213 e dal provvedimento CONSOB – Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Servizi del prestito	A far tempo dall'accentramento delle obbligazioni presso Monte Titoli i pagamenti dovuti dall'Emittente saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dell'investitore ovvero tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.
Rappresentanza degli obbligazionisti	Non sono previste modalità di rappresentanza degli obbligazionisti.
Delibere, autorizzazioni e approvazioni	L'emissione delle Obbligazioni oggetto del presente Regolamento è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/02/2020.
Modifiche del regolamento	Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere ritenuta nulla, le altre disposizioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni simili e conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento. La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.
Legislazione del Foro competente	Il presente Regolamento è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il Prestito, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Imola. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 (c.d. codice del Consumo), il Foro competente sarà il Foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.
TASSO DI INTERESSE E FLUSSO CEDOLARE	
Tasso di interesse	Gli interessi sono calcolati applicando al Valore Nominale un tasso fisso nominale annuo lordo del 1,00% per l'intera durata del Prestito e dividendo per il numero di Date di Pagamento degli interessi in base alla seguente formula: $\frac{\text{Valore Nominale} \times 1,00\%}{\text{Numero Date di Pagamento}}$ Numero Date di Pagamento = 2
Tasso lordo e frequenza di pagamento delle cedole	Le Obbligazioni avranno godimento a partire dal 18/03/2020. Gli interessi, calcolati sul valore nominale, saranno pagati in cedole semestrali posticipate in data 18 settembre e 18 marzo di ogni anno. L'ultima cedola verrà pagata in data 18/03/2023.

	N° Cedola	Data godimento	Data scadenza	Tasso Annuo Lordo
	1	18/03/2020	18/09/2020	1,00%
	2	18/09/2020	18/03/2021	1,00%
	3	18/03/2021	18/09/2021	1,00%
	4	18/09/2021	18/03/2022	1,00%
	5	18/03/2022	18/09/2022	1,00%
	6	18/09/2022	18/03/2023	1,00%
Il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua delle Obbligazioni offerte è pari al 1,00%. Il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua delle Obbligazioni offerte, in base alla normativa fiscale vigente e alla data del presente Regolamento, è pari al 0,74%. Per il calcolo del rateo d’interesse viene adottato il criterio ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi). Le rate interessi cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro pagamento. Qualora la Data di scadenza e/o le date di pagamento degli interessi coincidano con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo (calendario Target2), senza il riconoscimento di ulteriori interessi agli obbligazionisti.				
Responsabile del calcolo e termine di prescrizione degli interessi e del capitale (AGENTE DI CALCOLO)	Il soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse è la banca emittente Banca di Imola S.p.A. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.			
Regime fiscale	Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi e ogni altro provento ad esse collegato. Redditi di capitale Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26,00%. Redditi diversi Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un’imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.			
CONDIZIONI DELL’OFFERTA				
Destinatari dell’Offerta	Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate alla clientela al dettaglio, professionale o qualificata dell’Emittente.			
Condizioni alle quali l’offerta è subordinata	Le Obbligazioni saranno offerte e vendute esclusivamente ai Clienti che apportano nuova liquidità (“Denaro Fresco”).			

Garanzie	Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal Patrimonio dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cd. Direttiva BRRD). Le obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale, di garanzie personali da parte di Soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né dal Fondo Nazionale di Garanzia.
Facoltà di non dare inizio alla singola offerta/ revocare l'offerta	Se, successivamente alla pubblicazione del presente Regolamento e prima della data di emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola offerta, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio l'Offerta, ovvero di revocarla pertanto la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della singola offerta e la data di emissione delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancadiimola.it.
Ammontare totale	L'ammontare totale dell'Emissione è pari a Euro 5.000.000, per un totale di n. 5.000 Obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a Euro 1.000,00. L'Emittente nel periodo di Offerta ha la facoltà di aumentare l'ammontare totale, dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiimola.it.
Valore nominale unitario	1.000,00 euro
Lotto minimo	1 obbligazione
Periodo di offerta	Le Obbligazioni saranno offerte dal 03/03/2020 al 31/05/2020, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico L'Emittente con avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet dell'Emittente www.bancadiimola.it. E' fatta salva la facoltà dell'Emittente di estendere il periodo di offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi presso la sede e tutte le filiali dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente www.bancadiimola.it.
Criteri di assegnazione e riparto	Le richieste di sottoscrizione sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto. Non è previsto il riparto.
Data di Regolamento	La data di regolamento del Prestito coincide con la Data di Godimento, 18/03/2020; successivamente a tale data le sottoscrizioni pervenute saranno regolate con frequenza giornaliera pari alla valuta di addebito; al sottoscrittore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la data di godimento (esclusa) e la relativa data di regolamento (inclusa).
Prezzo di Emissione	Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, e cioè Euro 1.000 ciascuna.
Responsabile del Collocamento	Banca di Imola S.p.A.
Collocatori	Banca di Imola S.p.A.
Diffusione dei risultati dell'offerta	La Banca di Imola S.p.A. comunicherà entro i cinque (5) giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un Avviso pubblicato sul proprio sito internet www.bancadiimola.it.
Spese e commissioni a carico del sottoscrittore	Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari	Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati. Al termine del Periodo d'Offerta, la Banca richiederà l'ammissione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf" segmento Order Driven disciplinato dallo specifico Regolamento, a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com a cui si rinvia per le informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno quindi conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. L'avvenuta ammissione e la data di inizio delle negoziazioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato sul sito della Banca www.bancadiimola.it.
Altre modalità di negoziazione	La Banca, dal momento dell'ammissione alla negoziazione su HI-MTF non assume pertanto alcun impegno generalizzato al riacquisto delle Obbligazioni, né sono previsti altri soggetti che sul mercato secondario assumono l'impegno ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni. Né l'Emittente né altri soggetti agiranno in qualità di Internalizzatore Sistemático Qualora la domanda di ammissione alla negoziazione non sia accolta, ovvero nel periodo tra la data di chiusura del periodo di Offerta e la data di inizio delle negoziazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le Obbligazioni, nell'ambito del servizio di negoziazione in Conto Proprio come previsto dalla propria "Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini" pubblicata sul sito della Banca www.bancadiimola.it e in coerenza alla pricing policy "Metodologia di valutazione obbligazioni di propria emissione e strumenti finanziari illiquidi" tempo per tempo vigente disponibile a richiesta del Cliente presso le filiali dell'Emittente.
Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il <i>Securities Act</i>) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del <i>Public Offers of Securities Regulations</i> 1995 ed alle disposizioni applicabili del FSMA 2000. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del titolo si rimanda alla Scheda prodotto che costituisce parte integrante della documentazione di Offerta.

Imola, 2 marzo 2020

Banca di Imola S.p.A.
Il Presidente

